

19693/04

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

composta dagli ill.mi sigg. magistrati

Dott. Ugo RIGGIO	Presidente	R.G. n. 4788/03
Dott. Michele D' ALONZO	Cons. relatore	
Dott. Vittorio Glauco EBNER	Consigliere	Cron. 32588
Dott. Antonio MERONE	Consigliere	Rep.
Dott. Ettore FERRARA	Consigliere	Ud. 10 giugno 2004

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

DALLA

s.r.l. **TIBERINA PETROLI TIBER**, con sede in Roma alla Via Archimede n. 97, in persona dell' amministratore unico Anna Giulia Giuliani, elettivamente domiciliata in Roma al Corso Trieste n. 95 presso l' avv. Gabriella CAIAZZO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

la s.r.l. **DOGRE**, in persona del suo legale rappresentante Cosimo Taurino, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Tolemaide n. 28 presso lo studio dell' avv. Maria



Immacolata Greco insieme con l' avv. Pierfrancesco LUPO
che la rappresenta e difende giusta procura speciale ap-
posta a margine del controricorso

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 258/39/02 depositata il 23 set-
tembre 2002 dalla Commissione Tributaria Regionale del
Lazio (sezione distaccata di Latina), notificata il 3
dicembre 2002.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza
del 10 giugno 2004 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;

sentite le difese della ricorrente e della contro-
ricorrente svolte, rispettivamente, dagli avv. FRATTA-
RELLI e DELLA VALLE (entrambi per delega);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Francesco SALZANO, il quale ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla s.r.l. DOGRE il primo
febbraio 2003 (depositato il 20 febbraio 2003) la s.r.l.
TIBERINA PETROLI TIBER - premesso che: 1) con ricorso
notificato il 13 novembre 1998 aveva impugnato, innanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, gli
avvisi nn. 8586 e 8592, entrambi del 26 agosto 1998, di
accertamento della tassa per l' occupazione di spazi ed
aree pubbliche (TOSAP) relativa all' anno 1995 pretosa



per l' occupazione, con impianti di distribuzione di carburanti, di suolo pubblico alla Via E. Filiberto ed al Corso Matteotti n. 156 in Latina, eccependo (a) «carenza di adeguata motivazione degli atti impugnati non essendo evidenziato il criterio di calcolo adottato», (b) «erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 44, 48, 49 e 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507» per aver già versato, per detto anno, «a seguito di avviso di accertamento mai rettificato», «importi diversamente quantificati per la medesima causale (TOSAP) e per le medesime occupazioni» (ovverosia, giusta l' art. 48, la «tassa unica annuale graduata in base all' importanza della località e dello spazio occupato») nonché (c) «una duplicazione ingiustificata e non consentita delle medesime occupazioni, anche in contrasto con la circolare ministeriale n. 13/E del 25 marzo 1994 che aveva ... ritenuto occupazioni occasionali e come tali esenti da tributo ai sensi dell' art. 49 D. Lgs. 507/1993 le soste dei veicoli presso i distributori di carburante e relative aree di servizio»; 2) con decisione n. 278/07/00 depositata il 26 giugno 2000 il giudice adito aveva **accolto parzialmente** detto ricorso «prevedendo ... la tassabilità dell' area coperta dalla tettoia eccedente i quattro metri quadrati» -, in forza di QUATTRO complessi motivi chiedeva, «con ogni conseguente pronuncia anche



in ordine alle spese di giudizio», di cassare la sentenza n. 258/39/02 depositata il 23 settembre 2002 (notificata il 3 dicembre 2002) con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (sezione distaccata di Latina) aveva **recepito** l' appello avanzato dalla s.r.l. DOGRE contro la predetta decisione di primo grado e **respinto** il suo gravame incidentale avverso la medesima sentenza.

Nel controricorso notificato il 6 marzo 2003 (depositato il 12 marzo 2003) l' intimata s.r.l. DOGRE instava per il rigetto dell' avverso ricorso, «con vittoria di spese e competenze del ... giudizio».

Il 4 maggio 2004 ed il 28 maggio 2004, rispettivamente, la ricorrente e la controricorrente depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale - precisato che «la materia del contendere è rappresentata da un lato dalla pretesa ... della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP di tassare area che a seguito di controlli effettuati da personale ispettivo comunale (sicuramente nella veste di pubblico ufficiale) è risultata permanentemente occupata e delimitata da catenelle poste su appositi sostegni fissi e mobili», ovverosia («in altri



termini) di tassare area «visibilmente sottratta al pubblico utilizzo» e, dalla parte della contribuente, dalla «pretesa di avere ... sempre effettuato il versamento della TOSAP sull' intera area concessa e di ritenere, quindi, illegittimo ed immotivato l' accertamento opposto perché recherebbe un' indebita duplicazione d' imposta, ... non rapportata all' effettiva area concessa, determinata illegittimamente in base alla disciplina e tariffa ordinaria, anziché come previsto dalla speciale tariffa unica riservata per legge agli impianti di distribuzione di carburanti» -, ha accolto l' appello della concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione della TOSAP osservando che, essendo la «deroga ai criteri ordinari di tassazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche» previsti dall' art. 44 del D. lg.vo n. 507 del 1993 dettata dal successivo art. 48 «esclusivamente per l' occupazione del suolo e sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti e dei relativi serbatoi, nonché per l' occupazione del suolo con chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati» e prevedendo la stessa norma che «tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative ... sono soggette alla tassa di occupazione di cui al proce-



dente art. 44"», «con tale disposizione si afferma l'esistenza di un duplice trattamento tributario: uno ordinario, previsto dall' art. 44 ... che assoggetta alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province; l' altro speciale, che riserva un trattamento di favore ai distributori di carburanti ... nei limiti di cui all' art. 48».

Per la Commissione Tributaria Regionale «non v' è dubbio quindi che la fattispecie in esame debba ricomprendersi tra i casi regolati dall' art. 44 e non già tra quelli per i quali è previsto uno speciale trattamento agevolativo» in quanto «se così non fosse» il legislatore «avrebbe previsto un trattamento speciale senza alcun limite e tale da consentire, in presenza di una semplice colonnina di distribuzione di carburante, su un' area occupata anche per altri eventuali scopi commerciali, indipendentemente dalle sue dimensioni e dal suo utilizzo, l' affrancazione di quello spazio dalla TOSAP».

Il giudice di appello, infine, ha aggiunto che «ben vedere ... esistono allo stato degli atti del procedimento porzioni di spazio la cui occupazione deriva da atto concessorio, ma esistono anche occupazioni di fatto che consentono di realizzare il presupposto impositivo



della TOSAP perché sottraggono porzioni di suolo alla libera fruibilità da parte dei cittadini, rendendo così legittimo e compiutamente motivato l' accertamento in questione».

2. Nell' primo motivo di ricorso la contribuente lamenta («in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c.») «omessa pronuncia» e «violazione dell' art. 112 c.p.c.» adducendo che il giudice di appello ha «omesso qualsivoglia statuizione» in ordine all' eccezione, da essa sollevata, con la quale aveva rappresentato che la s.r.l. DOGRE aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado «mediante due distinti atti, uno dei quali persino privo di sottoscrizione», notificati ad essa «entrambi in originale» presso «due indirizzi diversi» e sottolineato che «non è consentito nel nostro ordinamento impugnare due volte la medesima decisione, introducendo così due distinti giudizi, senza incorrere in una pronuncia di inammissibilità».

La srl DOGRE, di contro, eccipisce (1) l' inammissibilità del motivo adducendo che il mancato esame di una questione processuale può essere rilevata e censurata unicamente come vizio della decisione "per violazione di norme diverse dall' art. 112 c.p.c." (Cass., 17 gennaio 2003 n. 603) nonché (2) la sua infondatezza avendo essa notificato un «unico ricorso» a due differenti in-



dirizzi del procuratore dell' appellata, cui aveva fatto seguito «una sola costituzione».

Il motivo è **privo** di pregio.

A. In primo luogo, invero, va evidenziato che la ricorrente ha erroneamente indicato nell' art. 112 c.p.c. la norma che assume violata dal preteso omesso esame, da parte della Commissione Tributaria Regionale, dell' eccezione di inammissibilità dell' appello da essa sollevata atteso che (Cass., I, 25 giugno 2003 n. 10073), come peraltro ricordato dalla controricorrente, il mancato esame da parte del giudice di appello (o in unico grado) di una questione meramente processuale sollevata dall' appellato (o dal convenuto in unico grado), **non** può dar luogo a un vizio di omessa pronuncia, perché questo attiene (Cass., II, 13 giugno 2002 n. 8479) soltanto al mancato esame delle domande di merito, e **non** può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza impugnata, potendosi, semmai, prospettare una nullità della decisione per violazione di norme processuali **diverse** da quella di cui all' art. 112 c. p. c. in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte.

B. Il rilievo che precede, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, però, non determina l' inammissibilità del motivo in esame perché con lo stes-



so, nella sostanza, si deduce l' omesso esame, da parte della Commissione Tributaria Regionale, della ascritta inammissibilità dell' appello, quindi di una questione rilevabile *ex officio* dalla stessa Commissione oltre che (attesa l' omissione di pronuncia sul punto) da questa Corte di legittimità, conseguendo alla eventuale effettivo riscontro dell' inammissibilità l' accertamento dell' intervenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado.

Il motivo così specificato, però, trova cagione della sua **inammissibilità** nella violazione del principio detto di autosufficienza del ricorso per cassazione cristallizzata nell' art. 366 c.p.c.: questa Corte, invero (Cass., III, 17 gennaio 2003 n. 603; id., trib., 18 marzo 2002 n. 3927), ha già avuto modo di precisare (1) che la pronuncia sull' ammissibilità dell' appello può considerarsi **implicitamente** adottata con la pronuncia di accoglimento dell' appello stesso e (2) che per il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (non suscettibile, come detto, di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia) può profilarsi un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall' art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la so-



luzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte.

Nel caso, la ricorrente, presupponendo che «non è consentito nel nostro ordinamento impugnare due volte la medesima sentenza», non ha esposto, nel ricorso per cassazione, nessun elemento fattuale (anche processuale) essendosi limitata a dedurre (oltre a quanto già esposto) soltanto che «la DOGRE proponeva appello con doppio ricorso notificato mediante spedizione in plichi raccomandati», «presso due diversi indirizzi», e non ha neppure mai specificato quali sarebbero i «due distinti giudizi» in tal modo introdotti.

L' omessa indicazione di qualsiasi elemento contestativo e/o temporale (sia in ordine alla notifica che al deposito presso la segreteria del giudice di appello) impedisce di verificare se trattasi effettivamente di distinti atti di appello o non piuttosto (come sostenuto dalla controricorrente) di mera doppia notifica del medesimo atto di impugnazione e, quindi, non consente di accertare se effettivamente vi sia stata la pretesa **consumazione** del diritto di impugnazione, la quale, come noto (Cass., un., 15 novembre 2002 n. 16162; id., II, 14 maggio 2003 n. 7406), stante l' espressa previsione degli art. 358 e 387 c.p.c. (la cui applicabilità al processo tributario non trova nessun ostacolo in peculiari



disposizioni del D. Lq.vo 31 dicembre 1992 n. 546 né in principi propri del processo tributario), presuppone l'esistenza di DUE impugnazioni della stessa specie nonché, al tempo della proposizione della seconda, una declaratoria di inammissibilità della precedente.

3. Nel secondo motivo di ricorso la contribuente - in specifico riferimento all' affermazione, contenuta nella sentenza gravata, secondo cui «*a seguito di controlli effettuati da personale ispettivo comunale (sicuramente nella veste di pubblico ufficiale) sono risultate (le aree) permanentemente occupate e delineate da siepi, catenelle, strisce gialle poste su appositi sostegni fissi e mobili, linee di demarcazione e di rispetto ecc.; in altri termini, visibilmente sottratte al pubblico utilizzo*» - denuncia (ancora «*in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c.*») «*violazione e falsa applicazione dell' art. 115 c.p.c.*» assumendo che, mentre la decisione di primo grado aveva rilevato che «*la società concessionaria non ha fornito in modo adeguato la prova della sussistenza dei presupposti per l' applicazione del tributo (ai sensi del citato art. 44)*», la sentenza impugnata «*ha posto a fondamento della statuizione di riforma circostanze prive di qualsivoglia riscontro, senza alcuna indicazione della fonte del diverso convincimento*».



La ricorrente aggiunge che «l' affermazione della Commissione risulta perfino contraddetta dalle difese della stessa controparte, la quale ha dedotto (senza fornire adeguata prova) che l' accertamento non è stato eseguito da personale ispettivo comunale (tanto meno nella veste di pubblico ufficiale), bensì dai suoi privati dipendenti, (asseritamente) quali incaricati di pubblico servizio».

La censura, come proposta («in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c.»), non ha fondamento.

Dalla stessa prospettazione del motivo, infatti, emerge che il giudice di appello, in specifica applicazione della norma procedurale (art. 115 c.p.c.) che si assume violata, ha posto a base della sua decisione una precisa circostanza di fatto desunta dagli atti di causa: nella sentenza impugnata, infatti, è stato evidenziato che con il motivo di appello la concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP ha espressamente dedotto, a contestazione della mancanza di prova ritenuta dal primo giudice, che l' «attività accertativa» era stata svolta da «personale preposto», avente (a suo giudizio) veste di «incaricato di pubblico servizio».

L' eventuale errore compiuto dal giudice di appello sia nell' individuare i **soggetti** che hanno compiuto l'



accertamento (personale «ispettivo comunale» ovvero della concessionaria) sia nel determinare la veste giuridica (di «pubblico ufficiale» o di incaricato di pubblico servizio o di semplice cittadino) degli stessi - a prescindere da aspetti revocatori ravvisabili nella eventuale supposizione di un fatto inesistente o nella negazione di un fatto certo come conseguenza di una errata percezione sensoriale dei dati processuali, riscontrabili specialmente laddove si sostiene, nella memoria depositata, che la Commissione Tributaria Regionale «ha di fatto basato l'intera propria decisione su di un presupposto inesistente» -, poi, è del tutto privo di rilievo ai fini della validità della doglianza in quanto lo stesso rifletterebbe non già la utilizzabilità delle risultanze processuali ma la forza probatoria di quelle risultanze, ovvero sia la idoneità delle circostanze di fatto in esse racchiuse a dare fondamento alla pretesa fiscale, cioè, in definitiva, circostanze fattuali la cui valutazione da parte del giudice di appello non è stata assolutamente criticata sub specie motivazionale ai sensi dell' art. 360 n. 5 c.p.c.

4. Nel terzo motivo di ricorso la contribuente denunzia («in relazione all' art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.») «violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 48 e 49 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507» nonché «contraditt-



toria motivazione» sostenendo che la Commissione Tribu-
taria Regionale, pur avendo «correttamente» premesso in
diritto «l' esistenza di un duplice trattamento tributa-
rio in riferimento alla TOSAP» («uno ordinario previsto
dall' art. 44 e l' altro speciale per i distributori di
carburante e di tabacchi, nei limiti di cui all' art. 48
del D. Lgs. 507/1993, precisando che si tratta di norma
agevolativi in deroga»), ha «erroneamente e contraddit-
toriamente» ricompreso la fattispecie al suo esame tra
i casi regolati dall' art. 44 e non tra quelli per i
quali è previsto lo speciale trattamento agevolativi non
avvedendosi che «la pretesa impositiva oggetto di conte-
stazione atteneva non alla tassazione di aree ulteriori,
bensì alla maggiore e più estesa tassazione della mede-
sima area per la quale erano stati richiesti, con precc-
denti avvisi mai rettificati, ed incassati gli importi
calcolati, appunto, a tariffazione forfetaria».

Secondo la contribuente, quindi, il giudice a quo,
«travisando la fattispecie», ha «erroneamente ricono-
sciuto la legittimità della pretesa impositiva a tariffa
ordinaria relativa all' area di pertinenza dell' impian-
to di distribuzione carburanti» e tanto implica «persino
una arbitraria ritassazione (circostanza incontestata)»
nonché «la pretesa relativa ad un ulteriore spazio pur



in difetto di occupazione concreta e specifica (quale richiesta dal citato comma 6 dell' art. 48)».

Il motivo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

L' art. 48 del D. Lg.vo 15 novembre 1993 n. 507 («Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa»), invero, dopo aver dettato (al primo ed al secondo comma) i «limiti minimi e massimi» entro i quali l' ente pubblico può deliberare la «tassa annuale» dovuta «per l' impianto e l' esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo» comunale o provinciale, al successivo sesto comma dispone testualmente che «la tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l' occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell' aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l' occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati» perché, prosegue la norma, «tutti gli ulteriori spazi ed arce pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie



di 4 metri quadrati, **comunque utilizzati** sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori».

Il tenore letterale della complessiva disposizione nonché la sua struttura sintattica e logica evidenziano la dicotomia che caratterizza la «determinazione» della TOSAP per l'occupazione di suolo pubblico con impianti di distribuzione di carburanti: il peculiare sistema impositivo delineato dai primi due commi (dato, nella sostanza, dalla commisurazione della tassa alla capacità dei serbatoi), infatti, per chiara ed analitica previsione normativa, copre soltanto («**esclusivamente**») l'occupazione del suolo e del sottosuolo (comunale o provinciale) effettuata con «**le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché ... l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati**».

L'avverbio «**esclusivamente**» mostra e l'aggettivo «**sole**» (riferito alle «**colonnine montanti**») ribadisce che la speciale modalità di tassazione regolata dall'art. 48 riguarda unicamente le specifiche porzioni di suolo e/o sottosuolo indicate nella norma e non già l'intera area pubblica utilizzata dall'esercente l'impianto di distribuzione di carburante.



La individuata limitazione del dettato normativo è rafforzata dalla successiva specificazione, nello stesso contesto prescrittivo, dell' assoggettamento all' ordinario trattamento fiscale previsto in via generale dal precedente art. 44 di «*tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche*».

Le considerazioni che precedono, in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria, impongono, quindi, di confermare il principio già espresso da questa Corte secondo cui (Cass., trib., 14 novembre 2003 nn. 17236 e 17245) sia in base allo specifico disposto del sesto comma (seconda parte) dell' art. 48 sia in virtù della regola generale dettata dal precedente art. 44 (per la quale la TOSAP è dovuta per tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche) le aree di un impianto di distribuzione di carburante non comprese nella previsione dell' art. 48 sono soggette alla tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dal detto art. 44, sempre che, ovviamente, concorrano le condizioni indicate in quest' ultima norma.

La posta differenziazione, inoltre, di per sé, esclude qualsiasi possibilità di duplicazione della tassa de qua discendendo dall' enunciato principio che l' assoggettabilità di uno spazio o di un' area alla tassa



zione speciale esclude tale spazio c/o area dalla tassazione ordinaria e viceversa.

5. Nel quarto (ed ultimo) motivo di ricorso la contribuente denuncia («in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c.») «omessa pronuncia» nonché «violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c.» adducendo che il giudice di appello ha disatteso l' appello incidentale - da esso proposto avverso «il capo della sentenza di primo grado che disponeva la tassabilità, ai sensi dell' art. 44 D. Lgs. 507/1993, dell' area coperta dalla tettoia pensilina eccedente i quattro metri quadrati» sull' assunto (a) che «nel 1995 l' impianto di ... Via E. Filiberto era del tutto sprovvisto di tettoia» e (b) che «la commissione provinciale ha statuito al di fuori delle circostanze di fatto e di diritto non dedotte dalle parti» - «senza indicare ... l' iter logico giuridico, in fatto ed in diritto, che ha determinato tale rigetto (posto che l' inesistenza della tettoia nell' anno 1995 era circostanza pacifica in causa)»; per la ricorrente, anzi, «si deve ritenere che il gravame incidentale non sia stato neppure preso in esame dalla Commissione, non rinvenendosi, nell' intero corpo della pronuncia, il benché minimo riferimento ad esso».

La censura **non** ha fondamento.



Nella sentenza impugnata, invero, la Commissione Tributaria Regionale ha espressamente ricordato che «*la Tibcrina Petroli proponeva appello incidentale, limitatamente al punto del dispositivo nel quale si afferma la tassabilità dell' area coperta dalla tettoia, eccedente i quattro metri*» e, quindi, ha specificamente rigettato, in dispositivo, «*l' appello incidentale*».

Siffatto rigetto, come evidente, discende, *natura liter*, dall' accoglimento dell' appello principale e, pertanto, non abbisognava di apposita ed autonoma motivazione: il giudice di appello, infatti, ritenendo applicabile il «*trattamento tributario ordinario previsto dall' art. 44*» a tutte le aree dell' impianto di erogazione di carburante diverse da quelle previste dall' art. 48, non ha fatto che affermare la tassabilità ordinaria di aree escluse dal primo giudice ma tale tassabilità ordinaria comprende anche l' «*area coperta dalla tettoia pensilina eccedente i quattro metri quadrati*» che già la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto assoggettabile a tassazione ordinaria ex art. 44 detto.

6. Le spese processuali del presente giudizio, nonostante la totale reiezione del ricorso, vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi del secondo



comma dell' art. 92 c.p.c. attesa la sostanziale novità della questione giuridica affrontata.

P.Q.M.

La Corte **rigetta** il ricorso e **compensa** integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2004.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Dr. Michale ALONZO)



IL PRESIDENTE

(dr. Ugo RIGGIO)

IL CANCELLIERE CT

UFFICIO CANCELLERIA
21 OTT 2004

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA